

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ

DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 24.01.2025

PREMESSE

1.1 Con l'adozione del presente Piano triennale di prevenzione della corruzione (nel seguito anche "PTPC"), il TSRM PSTRP Palermo, intende ottemperare a quanto disposto dai PNA, dalla L. 190/2012 in tema di anticorruzione e dal d.lgs. 33/13 in tema di trasparenza, così come modificati dal d.lgs. 97/2016 il quale ha aggiunto al D. Lgs 33/2013 l'art. 2 bis, rubricato "Ambito soggettivo di applicazione" secondo il quale: "1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. 2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; 3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubbli-

ca come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici".avendo particolare riguardo a quanto indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione

In ossequio a quanto indicato nel PNA vigente, il Programma per la trasparenza e l'integrità è stato sostituito da una specifica sezione nel presente PTPC (Sezione IV), che deve contenere le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono, inoltre, anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

1.2 Appare, tuttavia, opportuno, in ragione del dibattito recentemente articolatosi a fronte dei recenti arresti giurisprudenziali ed attività normativa, premettere un breve excursus sul tema dell'improprio assoggettamento degli Ordini agli obblighi dettati per il comparto pubblico.

La recente riforma ad opera dell'art. 12 ter del cosiddetto "Decreto PA 2" (D. L. n. 75/2023, convertito in Legge n. 112/2023) sembra aver posto, infatti, fine alla discussione circa l'automatico assoggettamento degli Ordini e dei Collegi professionali alla normativa detta-

ta in via generale per il comparto pubblico.

Detto tema è stato in passato oggetto di ampio dibattito poiché Collegi e Ordini professionali sono stati spesso chiamati ad applicare e rispettare disposizioni dettate per le Pubbliche Amministrazioni. Ciò ha spesso determinato esiti paradossali e notevoli costi sia in termini di organizzazione che economici.

Posto che la riforma disposta dal "Decreto PA2" fa chiarezza sull'applicabilità della normativa pubblicistica agli Ordini professionali solo in caso di esplicita previsione, vi è da chiedersi se sia davvero possibile affermare che il dibattito circa la natura pubblica o privata di tali soggetti sia definitivamente chiuso. Ciò rileva soprattutto in considerazione del fatto che sussistono tuttora norme che espressamente devono applicarsi anche agli Ordini professionali, ma che si pongono comunque in contrasto con i caratteri tipici degli stessi.

Il tema dell'applicabilità delle norme concernenti le Amministrazioni Pubbliche agli Ordini e ai Collegi professionali trova la propria disciplina generale nell'art. 2, commi 2 e 2-bis del D.L. n. 101/2013, convertito in Legge n. 125/2013, recante le disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni.

Tale norma è stata recentemente oggetto di riforma da parte del cosiddetto "Decreto PA 2", che ha tentato di fare maggiore chiarezza sulla soggezione degli Ordini professionali agli obblighi gravanti sulle Pubbliche Amministrazioni, nonché di frenare la sempre più diffusa tendenza a porre in essere improprie assimilazioni degli stessi

alle Amministrazioni Statali.

Gli Ordini e i Collegi professionali sono, infatti, tradizionalmente qualificati come Enti pubblici non economici a carattere associativo.

La riconduzione degli Ordini e dei Collegi alla macrocategoria degli enti pubblici non economici è problematica poiché la maggior parte delle norme rivolte in generale al comparto pubblico non delimita precisamente il proprio ambito di applicazione, ma si limita ad individuare i soggetti destinatari in quelli indicati all'art. 1, comma 2, del T.U. del Pubblico Impiego (D. Lgs. n. 165/2001), che comprendono anche gli enti pubblici non economici.

Rilevante per la questione in esame è certamente l'art. 12-ter del D.L. n. 75/2023, che modifica il comma 2-bis del D.L. n. 101/2013, introducendo un nuovo periodo con lo scopo di fare chiarezza in materia.

Esso prevede, infatti, in maniera espressa, che *<<Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente>>*.

Ad oggi, quindi, al di fuori della normativa di dettaglio menzionata nella prima parte dell'art. 2 comma 2 bis del D.L. n. 101/2013, ogni altra disposizione diretta alle Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, sarà applicabile anche agli Ordini e ai Collegi professionali solo qualora ciò sia espressamente stabi-

lito dalla normativa in oggetto, non essendo più idoneo il semplice richiamo all'elenco di cui al D. Lgs. n. 165/2001 ad estendere la normativa pubblicistica anche a tali soggetti.

In Dottrina ed in Giurisprudenza si è spesso rilevato che già la formulazione antecedente alla recente riforma del 2023 non pareva essere sufficiente a richiedere agli Ordini professionali di adempiere genericamente agli obblighi previsti a carico delle Amministrazioni Pubbliche. L'art. 2, comma 2-bis del D.L. n. 101/2013, si limitava, infatti, a stabilire che *"Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica"*.

A tal proposito, il TAR Sicilia, richiamando un orientamento del Consiglio di Stato, ha chiaramente precisato la natura ambivalente di Ordini e Collegi professionali, affermando che: *<< Da quanto fin qui esposto, deve ricavarsi la conclusione che, in carenza di specifica estensione normativa, gli ordini professionali, enti pubblici non economici, in alcuni casi agiscano iure privatorum >>* (TAR Sicilia - Catania, sez. I, 05.12.2018, n. 2307).

La non soggezione automatica di questi enti a normative generica-

mente riferite al comparto pubblico è altresì coerente con la nozione di ente pubblico fatta propria anche dalla Giurisprudenza del Consiglio di Stato: <<La nozione di ente pubblico nell'attuale assetto ordinamentale non può, dunque, ritenersi fissa ed immutabile. Non può ritenersi, in altri termini, che il riconoscimento ad un determinato soggetto della natura pubblicistica a certi fini, ne implichi automaticamente e in maniera automatica la integrale sottoposizione alla disciplina valevole in generale per la pubblica amministrazione. Al contrario, l'ordinamento si è ormai orientato verso una nozione "funzionale" e "cangiante" di ente pubblico. Si ammette senza difficoltà che uno stesso soggetto possa avere la natura di ente pubblico a certi fini e rispetto a certi istituti, e possa, invece, non averla ad altri fini, conservando rispetto ad altri istituti regimi normativi di natura privatistica.>> (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 11.07.2016, n. 3043).

L'interpretazione secondo cui agli Ordini professionali non possono essere applicate automaticamente le discipline dettate per il comparto pubblico in genere è perfettamente in linea non solo con l'interpretazione fatta propria dai Giudici nazionali, ma ripropone quanto già da tempo affermato dalla normativa e dalla Giurisprudenza europea.

Quest'ultima, da un lato, ha statuito come: <<alla nozione di amministrazione aggiudicatrice, compresa quella di organismo di diritto pubblico, dev'esser data un'interpretazione funzionale>> (CGUE Sentenza 17 dicembre 1998, causa C-353/96, Commissione/Irlanda; CGUE Sentenza 1 febbraio 2001, causa a C-237/99, Commissione/

Repubblica Francese) e, dall'altro, ha rilevato come, affinché un soggetto possa essere definito un organismo di diritto pubblico, debbano essere integrati alcuni requisiti.

In particolare, la Corte di Giustizia, pronunciandosi con riguardo ad una controversia tra una società commerciale e l'Ordine professionale dei medici della Vestfalia-Lippe, ha statuito che: *<<conformemente all'articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, della direttiva 2004/18, un ente costituisce un «organismo di diritto pubblico» ai sensi di tale disposizione, ed è soggetto, in quanto tale, alle disposizioni di tale direttiva, quando siano soddisfatte tre condizioni cumulative, cioè che tale ente sia stato istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale [lettera a)], che esso sia dotato di personalità giuridica [lettera b)], e che la sua attività sia finanziata in modo maggioritario dall'autorità pubblica, oppure che la sua gestione sia soggetta al controllo di quest'ultima, oppure ancora che più della metà dei membri del suo organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia designata dall'autorità pubblica [lettera c)]>>* (CGUE Sentenza 12 settembre 2013, causa C-526/11, IVD GmbH & Co. KG/Arztekammer Westfalen-Lippe). È evidente come gli Ordini professionali, dal momento che sono finanziati esclusivamente dai contributi dei propri iscritti, non integrino il terzo requisito richiesto dalla Direttiva 2004/18/CE, oggi abrogata e sostituita, senza modifiche sul punto, dalla Direttiva 2014/24/UE.

Deve inoltre rilevarsi come la stessa normativa europea, nello speci-

fico il Regolamento UE n. 549/2013, riconduca le organizzazioni professionali all'interno della macrocategoria delle "Istituzioni senza scopo di lucro a servizio delle famiglie" e non invece all'interno di quella delle "Pubbliche Amministrazioni". Ai sensi della Sezione 15 paragrafi 2.129 e 2.130 del Regolamento: <<il settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie è costituito dagli organismi senza scopo di lucro che sono entità giuridiche distinte al servizio delle famiglie e sono produttori privati di beni e servizi non destinabili alla vendita. Le loro risorse derivano principalmente da contributi volontari in denaro o in natura versati dalle famiglie nella loro funzione di consumatori, da pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche e da redditi da capitale.[...] Il settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie comprende le seguenti istituzioni che forniscono alle famiglie beni e servizi non destinabili alla vendita: a) sindacati, **organizzazioni professionali o di categoria**, associazioni di consumatori, partiti politici, chiese o società religiose (comprese quelle finanziate ma non controllate dalle amministrazioni pubbliche), circoli sociali, culturali, ricreativi e sportivi[...]>>.

È dunque evidente come, anche per la normativa e Giurisprudenza europea, gli Ordini professionali, dati i loro caratteri di specialità, non soggiacciono automaticamente alla disciplina dettata per il comparto pubblico in genere. Non può, di conseguenza, non farsi propria una definizione funzionale e cangiante di ente pubblico in forza della quale gli Ordini e Collegi professionali possono essere

considerati enti pubblici per l'applicazione di determinate normative, quali ad esempio quella di cui al "Decreto Trasparenza", ed enti agenti *iure privatorum* per altri fini ed istituti.

Come detto, quest'interpretazione è stata fatta propria dal Legislatore nazionale che, con la recente riforma prevista dal "Decreto PA2", sembra aver posto fine al dibattito circa la valenza del richiamo generico all'elenco di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001.

Tutto ciò detto, è curioso evidenziare come l'intervento riformatore non abbia però disposto la soppressione dell'ultimo periodo dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. n. 101/2013, aggiunto poco tempo prima dal D.L. n. 44/2023, convertito in Legge n. 74/2023, il quale prevede espressamente che: <<Per tali enti e organismi - Ordini e Collegi professionali - restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001>>. In forza di tale previsione gli Ordini e Collegi professionali soggiacciono all'obbligo di comunicazione dei costi del personale alla Ragioneria generale dello Stato e alla Corte dei Conti, tramite immissione diretta nel Sistema Conoscitivo del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche (SICO). È da segnalare, inoltre, come la rilevazione delle informazioni delle quali è richiesto l'invio si inserisca all'interno dei flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale. Di conseguenza, ai sensi degli artt. 7 e 11 del D. Lgs. n. 322/1989, in caso di mancato adempimento a detto obbligo, troveranno applicazione le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, con concessione di un ulteriore termine per l'adempimento e, in difetto, apertura del

procedimento sanzionatorio di cui agli artt. 13 ss. della Legge n. 689/1981.

Con la Circolare n. 15 del 2019, il MEF, proprio con riferimento a detto obbligo, aveva espressamente stabilito che: "Per dare piena attuazione al dettato dell'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 nella parte in cui individua come amministrazioni pubbliche tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, a partire dalla rilevazione corrente sono tenuti all'invio dei dati tutti gli Ordini Professionali". La suddetta Circolare è stata poi annullata nel 2022 dal TAR Lazio, il quale ha affermato che l'estensione agli Ordini professionali della specifica disciplina dettata dal D.Lgs. n. 165/2001 sul controllo della spesa pubblica sul personale operata dal MEF <<ha di fatto innovato l'ordinamento in violazione del principio di legalità, in quanto vi ha ricompreso soggetti che, pur svolgendo funzioni di rilievo pubblicistico, non rientrano nella categoria degli enti pubblici sopposti per legge al controllo sulla spesa poiché non finanziati con fondi pubblici>> (TAR Lazio - Roma, 02.11.2022, n. 14283).

Le conclusioni cui è pervenuto il TAR evidenziano come anche le finalità della comunicazione dei dati richiesti, indicate dallo stesso MEF nelle proprie Circolari, mal si concilino con la natura degli Ordini professionali e la loro estraneità alla finanza pubblica.

Non è, pertanto, chiara la ragione che sta alla base della scelta del Legislatore di non abrogare l'ultimo periodo dell'art. 2 comma 2-bis del D.L. n. 101/2013 che, oltre a porsi in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, determina altresì un enor-

me costo in termini di organizzazione per gli Ordini ed i Collegi, nonché un effetto distorsivo sul Bilancio pubblico. Da un lato, infatti, tali soggetti hanno spesso alle proprie dipendenze un numero esiguo di lavoratori, dall'altro, il fatto che siano finanziati esclusivamente dai contributi versati dai propri iscritti e, dunque, non gravino sulla Finanza statale, fa sì che la comunicazione del costo del personale produca l'effetto di falsare il Bilancio pubblico.

Alla luce dell'exkursus normativo e giurisprudenziale operato, appare legittimo chiedersi se la norma introdotta dal "Decreto PA2" abbia in concreto risolto il dibattito sull'improprio assoggettamento degli Ordini professionali agli obblighi dettati per il comparto pubblico.

Se, infatti, da una parte, è vero che l'introduzione del nuovo periodo all'art. 2, comma 2 bis del D.L. n. 101/2013, sembra precludere la possibilità che il semplice richiamo operato da una normativa pubblicistica all'elenco di cui dell'art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 determini l'estensione della stessa anche agli Ordini professionali, dall'altra si rileva come tuttora sussistano normative che espressamente debbono applicarsi anche agli Ordini professionali, nonostante ciò produca effetti paradossali. È questo il caso dell'art. 60 del D. Lgs. 165/2001 che, dopo una travagliata vicenda giurisprudenziale, ad oggi, per previsione esplicita dell'ultima parte dell'art. 2, comma 2 bis del D.L. n. 101/2013, si applica anche agli Ordini professionali.

Quest'ultima previsione genera un evidente contrasto interno nella stessa norma, poiché se, ai sensi del primo periodo del comma 2-

bis, agli Ordini professionali è richiesto di adeguare i propri regolamenti ai soli principi della normativa pubblicistica, tenendo conto delle loro peculiarità, invece, l'ultimo periodo del comma 2-bis, impone agli stessi di adempiere ad un obbligo che si pone in netta opposizione con le loro peculiarità e i loro caratteri tipici. È auspicabile che il Legislatore o, in mancanza, la Giurisprudenza, intervengano per risolvere detto conflitto.

SEZIONE I

IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE

1. METODOLOGIA DI REDAZIONE E FINALITÀ DEL PTPC

Il Piano è volto alla implementazione ed allo sviluppo dei principi di legalità, correttezza e trasparenza con un approccio olistico che si struttura con l'obiettivo primario di garantire all'Ordine il presidio del processo di monitoraggio e verifica dell'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale, attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, in un'ottica del fenomeno più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, commessi, sia nell'interesse o a vantaggio della ente, sia in suo danno che addirittura neutri.

Si pone, altresì, attenzione ad atti e comportamenti di *"maladministration"*, che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico.

Secondo le indicazioni della L. 190/2012, la redazione del Piano di Prevenzione della Corruzione è frutto di un processo, conosciuto come *"risk management"*, o di gestione del rischio, capace di individuare, mappare e valutare il rischio corruttivo cui ogni Amministrazione o Ente pubblico è potenzialmente, o concretamente, esposto, e per il quale necessita di specifiche misure di correzione e prevenzione contestualizzate nella realtà in cui lo stesso soggetto opera.

In tal senso, il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere trattato come parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione e deve essere finalizzato, in linea con il contesto esterno ed interno e

con il profilo di rischio dell'Ente, alla:

- individuazione della totalità degli eventi rischiosi;

- identificazione del grado di esposizione al rischio corruttivo.

In quest'ottica, il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione è lo strumento per l'individuazione di misure concrete da realizzarsi con certezza, vigilando sull'effettiva applicazione ed efficacia preventiva della corruzione.

Esso è pertanto, quale piano di trattamento del rischio elaborato a valle del processo di valutazione, un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione dell'Ordine, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di *"possibile esposizione"* al fenomeno corruttivo.

L'obiettivo che il piano intende conseguire, invero, è rendere efficace il complesso delle azioni programmate anche a tutela della corretta gestione dell'ente. E, con esso, prevenire anche i potenziali rischi di danni all'immagine derivanti da comportamenti scorretti o illeciti del personale.

La predisposizione del presente Piano è avvenuta ricostruendo il sistema dei principali processi organizzativi, con particolare attenzione alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione.

Al fine di rendere più efficaci e sistematiche le politiche di prevenzione della corruzione, la costruzione del Piano si è ispirata al processo di *"risk management"* sopra richiamato, avendo come riferi-

menti, le linee operative descritte dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal suo aggiornamento 2023 e le *best practice* nazionali e internazionali in materia di prevenzione della corruzione.

Tale approccio è stato integrato con quello relativo ai sistemi normativi, che si fonda sui due seguenti principi:

a) il **principio di documentabilità delle attività svolte**, per cui, in ogni processo, le operazioni e le azioni devono essere verificabili in termini di coerenza e congruità, in modo che sia sempre attestata la responsabilità della progettazione delle attività, della validazione, dell'autorizzazione, dell'effettuazione;

b) il **principio di documentabilità dei controlli**, per cui ogni attività di supervisione o controllo deve essere documentata e firmata da chi ne ha la responsabilità.

In coerenza con tali principi, sono stati formalizzati criteri, procedure, *check-list* e altri strumenti gestionali in grado di garantire omogeneità, oltre che trasparenza ed equità, per l'espletamento delle seguenti attività:

- identificare l'"*organigramma dell'anticorruzione*" ed avviare un processo di costruzione "*partecipata*" del Piano per la Prevenzione della Corruzione;
- soddisfare i requisiti del Piano per la Prevenzione della Corruzione anche tramite il riferimento ai sistemi di controllo esistenti;
- gestire gli adempimenti ulteriori in tema di "*anticorruzione*" previsti dalla Legge 190/2012;
- costruire il Programma per la trasparenza e l'integrità;

- garantire la gestione dei rapporti con i soggetti e organi esterni previsti dalle norme "anticorruzione" ANAC e protocolli di legalità.

Le suddette attività, avviate e coordinate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (di seguito RPCT), hanno visto il coinvolgimento dei seguenti soggetti, per i quali l'Ordine ha già programmato specifici percorsi formativi propedeutici e contestuali al processo di costruzione del PTPC:

- Presidente;
- Consiglio direttivo;
- Personale dipendente;

I soggetti coinvolti, di volta in volta, nelle diverse attività hanno partecipato alla costruzione del Piano condividendo il percorso metodologico di seguito descritto:

I. Con riferimento alle nozioni acquisite nelle attività formative, è stata definita la metodologia per la mappatura del rischio e l'identificazione delle misure per la riduzione/gestione del rischio.

II. Successivamente, gli stessi soggetti hanno delineato i processi relativi alle attività da essi svolte ed il grado di formalizzazione degli stessi.

III. Si è, dunque, proceduto ad identificare il grado di sovrapposizione tra processi adottati in seno all'Ente e potenziali aree di rischio, partendo dalle aree obbligatorie previste dal PNA e considerando le modalità per identificare eventuali aree ulteriori.

IV. Si è proceduto, inoltre, a rilevare, anche tramite compilazione delle tabelle previste dal PNA, le informazioni in grado di definire gli

indicatori di probabilità ed impatto.

2. DISCIPLINA NORMATIVA: LA LEGGE 190 DEL 2012 E L'INTERVENTO PER IL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE.

Non vi è dubbio che negli ultimi anni si sia assistito ad un massivo intervento da parte del legislatore italiano in materia anticorruzione.

Ciò si è reso necessario in considerazione di forti fenomeni corruttivi e di una diffusa illegalità presenti nel nostro paese, unitamente alla necessità di uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione alcuni dei quali, peraltro, già ratificati dal nostro Paese (come la convenzione ONU di Merida e la Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo).

Le indicazioni provenienti dalle organizzazioni internazionali hanno, infatti, evidenziato l'esigenza di perseguire tre obiettivi principali nell'ambito delle strategie di prevenzione: a) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; b) aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione; c) creare un contesto sfavorevole alla corruzione

In questo senso deve leggersi l'intervento normativo di cui alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, che ha introdotto - attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori si configurano so-

lamente come alcuni dei fattori per la lotta alla corruzione e all'ille-
galità nell'azione amministrativa - un sistema strutturale di interventi
specifici finalizzati a prevenire, contrastare e reprimere fenomeni
corruttivi interni alle amministrazioni pubbliche.

Ciò ha contribuito ad ampliare il concetto giuridico di "corruzione"
che ha ricompreso in se - in uno alla tradizionale concezione stret-
tamente penalistica del termine - *lato sensu*, un'accezione più ampia
che è connessa alla prevenzione del malcostume politico e ammini-
strativo alla lotta delle c.d. "badpractice". Mentre la nozione "ammi-
nistrativistica" di corruzione ha acquisito piena cittadinanza nell'ordi-
namento italiano attraverso la definizione di una disciplina generale
che, nel delineare i contorni delle politiche di prevenzione, ha modi-
ficato la disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione.

In coerenza con l'azione intrapresa dal legislatore con la L. 190/12, è
intervenuto il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che ha
regolato ed imposto un elevato standards di trasparenza nell'attività
amministrativa di tutte le Pubbliche Amministrazioni e degli Enti
pubblici non economici, al fine di favorire la prevenzione della cor-
ruzione, e di attivare un nuovo tipo di "controllo sociale" (denomina-
to accesso civico); di sostenere il miglioramento delle performance;
di migliorare l'"accountability" dei manager pubblici; di abilitare
nuovi meccanismi di partecipazione e di collaborazione tra Pubblica
Amministrazione e cittadini.

In altri termini, si è voluto affermare e consolidare un nuovo concetto
di "trasparenza" intesa quale accessibilità totale delle informazioni

concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. L'obiettivo perseguito con il nuovo decreto è quello di rafforzare lo strumento della trasparenza che rappresenta una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione e, al contempo, riordinare in un unico corpo normativo le numerose disposizioni vigenti in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità a carico delle pubbliche amministrazioni. Il legislatore ha inteso così definire nuovi sistemi di partecipazione e di collaborazione e attivare una nuova forma di controllo sociale.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina di cui alla l. 190/2012, si rileva come il D. Lgs. 97/2016 introducendo al D. Lgs. 33/2013 l'art. 2 bis ha ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della detta normativa anche agli ordini professionali.

Ciò emerge con palmare evidenza anche dal contenuto della Delibera Anac n. 831 del 3 agosto 2016 che ha avuto modo di evidenziare come *"Gli ordini e i collegi professionali sono tenuti a osservare la disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione nonché gli orientamenti del presente PNA, secondo quanto previsto dal d.lgs. 97/2016 ed, in particolare, dagli artt. 3, 4 e 41 che hanno modificato, rispettivamente gli artt. 2 e 3 del d.lgs. 33/2013 e, tra l'altro, l'art. 1 c. 2 della l. 190/2012. Con particolare riguardo alla trasparenza, l'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 al comma 2 precisa che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali, in quanto compatibile. Premessi i limiti di compatibilità indicati, non sussistono pertanto più dubbi*

che gli ordini professionali rientrino nel novero dei soggetti tenuti a conformarsi al d.lgs. 33/2013. A tale riguardo, peraltro, all'Autorità è stato attribuito il potere di precisare, in sede di PNA gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate anche per gli organi e collegi professionali (co.1-ter, inserito all'art. 3, d.lgs. 33/13).

Analogamente, agli ordini e ai collegi professionali si applica la disciplina prevista dalle l. 190/2012 sulle misure di prevenzione della corruzione. In virtù delle modifiche alla l. 190/2012, si evince che il PNA costituisce atto di indirizzo per i soggetti di cui all'art. 2 bis del d.lgs. 33/13, ai fini dell'adozione dei PTPC o delle misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs 8 giugno 2001, n. 231 (co. 2-bis, inserito all'art. 1 della l. 190/2012)."

A tale riguardo giova, inoltre, sottolineare come con la Delibera n. 777 del 24 novembre 2021, "riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali" a fronte di un esame e valutazione delle realtà ordinistiche abbia valutato, ai sensi dell'art. 3, co. 1 ter, del d.lgs. 33/2013 che gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura, alla dimensione organizzativa ed alle attività svolte dagli ordini e dai collegi professionali possano essere precisati in una logica di semplificazione, tenendo conto di alcuni principi e criteri, quali: **i) principio di compatibilità** (art. 2-bis, co. 1, lett. a) del d.lgs. 33/2013), che impone di applicare la di-

sciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni anche agli ordini professionali *"in quanto compatibile"*. Ove gli obblighi di pubblicazione non siano considerati *"compatibili"* sono ritenuti non applicabili; **ii) riduzione degli oneri connessi ai tempi di aggiornamento**. Ove possibile, e non contrastante con le finalità della pubblicazione, possono essere ampliati i termini entro cui i dati devono essere pubblicati e aggiornati; **iii) semplificazione degli oneri per gli ordini e i collegi di ridotte dimensioni organizzative** secondo il principio di proporzionalità; **iv) semplificazione delle modalità attuative** attraverso una riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare, sempre in coerenza con la finalità della norma che ne impone la pubblicazione. **v) in via residuale ed eventuale e, ove possibile, assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione da parte degli ordini e dai collegi nazionali invece che da parte di quelli territoriali.**

L'Autorità ha ritenuto, invece, che non possano formare oggetto di precisazione quegli obblighi di pubblicazione previsti nel d.lgs. 33/2013 che siano assistiti da sanzioni o vincoli di efficacia indicati specificatamente dal legislatore. Si tratta, in particolare, dei casi per cui sono previste sanzioni per violazioni di obblighi ex art. 47 e dei casi in cui la pubblicazione dei dati del d.lgs. 33/2013 è considerata condizione legale di efficacia dei provvedimenti.

La ratio sottesa alla legge n. 190 del 2012 e ai decreti di attuazione appare, infatti, quella di estendere le misure di prevenzione della

corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse. In quest'ottica, le linee guida ANAC incidono sulla disciplina già prevista dal PNA e ne comportano una rivisitazione, integrandone e sostituendone, laddove non compatibili, i contenuti in materia di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza che devono essere adottate dagli enti pubblici economici, dagli enti di diritto privato in controllo pubblico e dalle a partecipazione pubblica.

3. TSRM PSTRP PALERMO

1. COMPITI, ATTIVITÀ E MISSION ISTITUZIONALE

Il TSRM PSTRP Palermo è un Ente di diritto Pubblico sussidiario allo Stato, dotato di una propria autonomia gestionale e decisionale, posto sotto la vigilanza del Ministero della Sanità e coordinato nelle sue attività istituzionali dalla Federazione Nazionale.

Più nello specifico, è un Ente pubblico non economico di natura associativa, disciplinato da disposizioni speciali di diritto pubblico, istituito in funzione strumentale ed ausiliaria rispetto ai compiti assunti dallo Stato per il perseguimento e la garanzia di interessi dei cittadini, in quanto sorveglia la correttezza dell'esercizio professionale del sanitario (Cfr.Cons. Stato, Sez. atti normativi, 16 maggio 2005 n. 2005 n. 4199, in Cons. St. 2005, I, 1121).

E', dunque, un ente associativo ad appartenenza obbligatoria giacché necessariamente ne fanno parte tutti gli appartenenti alle rispettive categorie professionali. I soggetti facenti parte del corpo sociale sottostante, di cui sono componenti, determinano direttamente o a mezzo di rappresentanti eletti o delegati le decisioni fondamentali dell'ente. In essi si verifica il fenomeno dell'auto amministrazione.

E' dotato di potestà di autogoverno e di autonomia organizzativa, e prende iniziative intese a favorire l'aggiornamento scientifico degli iscritti.

Le attività di predisposizione e di successiva attuazione del PTPC sono state svolte in perfetta conformità ai requisiti previsti dalla normativa di settore ed in armonia con i principi già radicati nella cultura di governance.

In effetti, in coerenza con la sua peculiare natura di struttura di servizio per lo svolgimento di attività in favore degli iscritti e del ruolo ad essa attribuito è tenuto, nel perseguimento di finalità di interesse pubblico e, comunque, di carattere generale, al rispetto di una serie di norme comportamentali, derivanti da generali principi deontologici, nonché da specifiche disposizioni giuridiche anche in tema di efficacia, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa.

SEZIONE II

I SOGGETTI CHE CONCORRONO AL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. I SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La determina ANAC n. 12/2015 riporta come principio cardine l'imprescindibilità di un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione.

In quest'ottica di sistema, risulta necessario delineare i ruoli e le specifiche competenze dei soggetti che intervengono nel processo di formazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, di seguito definiti:

- a. L'Organo di indirizzo: Consiglio direttivo;
- b. Il Responsabile della prevenzione della corruzione;
- c. Il Collegio dei Revisori
- d. I Dipendenti dell'amministrazione e i Collaboratori tutti;

2. IL RUOLO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo svolge un ruolo determinante nel sistema complessivo anticorruzione. Esso, infatti, costituisce l'organo di indirizzo politico-amministrativo cui competono le seguenti azioni:

- individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e

per la trasparenza;

- partecipare consapevolmente al processo di formazione del Piano di prevenzione della corruzione e ai suoi aggiornamenti;
- prevedere, con apposite procedure, la più larga condivisione delle misure, sia nella fase dell'individuazione, sia in quella dell'attuazione del Piano;
- adottare, su proposta del responsabile prevenzione corruzione, il Piano e i suoi aggiornamenti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della ente, nell'apposita sezione denominata "*amministrazione Trasparente*";
- promuovere la cultura della legalità e i principi dell'etica pubblica;
- adottare e tutelare i sistemi di controllo e verifica gestionale e amministrativa;
- assicurare al sistema per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e integrità adeguate condizioni operative e le risorse necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati;
- adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.

3. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

Tra i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia di prevenzione e di repressione del fenomeno corruttivo, un ruolo fondamentale

assume il Responsabile per la prevenzione della corruzione che, per espressa previsione legislativa (art. 43 d.lgs. 33/2013) svolge, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la Trasparenza.

Come espressamente indicato nella determina ANAC n. 12/2015, lo svolgimento delle funzioni di RPC deve avvenire in condizioni di indipendenza e di garanzia dall'Organo di indirizzo. Quest'ultimo deve altresì garantire l'adozione di misure dirette ad assicurare che il RPC svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni.

Il ruolo del *"Responsabile"*, che deve essere supportato dagli altri soggetti interni coinvolti nel processo di prevenzione della corruzione, è delineato in modo puntuale dal legislatore che definisce anche i suoi compiti principali:

- elaborare la proposta di PTPC e dei relativi aggiornamenti, ove sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza;
- promuovere la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando siano accertate violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente;
- svolgere stabilmente attività di verifica e controllo del rispetto delle prescrizioni in tema di anticorruzione ed elaborare proposte di azioni correttive per l'eliminazione delle criticità emerse nel moni-

toraggio dei processi organizzativi.

A ciò si aggiunga, inoltre che, come ribadito dal PNA vigente e determinato con la Delibera ANAC 3 agosto 2016 n. 831, per quanto attiene alla specifica realtà degli ordini e collegi professionali, si ritiene che *“il RPCT debba essere individuato all’interno di ciascun Consiglio nazionale, ordine e collegio professionale (sia a livello centrale che a livello locale). Più in particolare, l’organo di indirizzo politico individua il RPCT, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio. Occorre sottolineare, al riguardo, che Ordini e Collegi non necessariamente dispongono di personale con profilo dirigenziale.”*

A tal fine, come previsto dal PNA, il Consiglio Direttivo ha nominato con deliberazione il Dott. Giuseppe Dinolfo quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione con funzioni di Responsabile per la Trasparenza (di seguito Responsabile PCT) nominato giusta deliberazione del Consiglio Direttivo n°24 del 04.04.2023.

4. IL RUOLO DEI REFERENTI

Gli organi con i quali il responsabile deve relazionarsi assiduamente per l’esercizio della sua funzione, sono:

i Referenti per la prevenzione, che, solo ove individuati, potranno essere identificati con apposito provvedimento a cura del Responsabile PCT, cui sono affidati specifici compiti di relazione e segnalazione.

Tutti i referenti, per l’area di rispettiva competenza, hanno il compito di svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile PCT, e

dell'autorità giudiziaria.

I Referenti per la prevenzione, per l'area di rispettiva competenza, svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile PCT, affinché quest'ultimo abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'Ente con particolare riferimento all'applicazione del PTPC e delle specifiche misure in esso descritte. Possono, inoltre, concorrere all'identificazione ed aggiornamento delle misure per la prevenzione della corruzione.

Entrambe le figure hanno, infine, l'obbligo di osservare le misure contenute nel presente Piano (art. 1, comma 14, della l. n.190 del 2012).

SEZIONE III

IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO

1. GESTIONE DEL RISCHIO

Per “*gestione del rischio*” si intende l’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo un Ente con riferimento al rischio, costituendo, appunto, lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi, oltre che a far emergere possibili eventi corruttivi.

In tale ottica, nel caso di rischio corruzione, si è ritenuto opportuno, in primo luogo, fare riferimento ad un concetto ampio di corruzione, tale da ricomprendere tutte le situazioni in cui nel corso dell’attività dell’ente, si riscontri l’abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni ritenute rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da ricomprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal codice penale, ma anche le situazioni nelle quali, a prescindere dalla rilevanza penale, emerge un malfunzionamento dell’ente a causa dell’uso a fini privati delle funzioni pubbliche attribuite, a vantaggio o meno della stessa o addirittura neutre.

Le valutazioni hanno così riguardato non solo le aree espressamente indicate dalla legge come a rischio di corruzione, ma anche le altre attività suscettibili di presentare rischi di integrità.

Sulla base di tali presupposti, il processo di gestione del rischio

adottato dall'Ordine si è svolto secondo le seguenti fasi

1. Pianificazione ed analisi del contesto;
2. Esame e valutazione, per ciascun processo individuato, del rischio;
3. Progettazione e stesura del trattamento del rischio per ciascun processo, tramite l'individuazione delle azioni di prevenzione.

2. PIANIFICAZIONE E ANALISI DEL CONTESTO: ELENCAZIONE ATTIVITÀ A RISCHIO

Al fine di acquisire le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Ordine per via delle specificità dell'ambiente in cui esso opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne, il Responsabile PCT ha operato in stretta collaborazione con l'Organo di indirizzo politico (Consiglio Direttivo), i responsabili delle strutture organizzative principali.

Con riguardo all'analisi del **contesto esterno**, è in atto una fase di valutazione sulla opportunità di procedere ad una ricognizione documentale, al fine di acquisire tutti gli elementi aggiornati all'ultimo anno, non ancora reperibili e/o pubblicati (si pensi alle relazioni annuali degli uffici giudiziari inerenti al territorio in cui opera); al termine di tale processo sarà cura integrare il presente Piano dei risultati acquisiti.

Per quanto riguarda l'analisi del **contesto interno**, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi, è stata analizzata tutta l'attività svolta, in particolare attraverso la mappatura di tutti i macro processi e la pianificazione di alcuni incontri con membri del Consiglio Direttivo e dipendenti dell'Ordine.

Infatti, il percorso di costruzione del PTPC ha permesso di sottoporre ad un primo esame l'intero complesso dei processi, sia relativi alle attività istituzionali dell'ente, che di supporto agli stessi.

Tale attività di mappatura, c.d. di "*risk assessment*", è stata effettuata con riferimento ai processi aziendali, così come richiesto dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal suo aggiornamento 2023, al fine di individuare quelle attività, all'interno della struttura organizzativa, in cui si possono celare o annidare con maggiore facilità i fatti e le condotte illecite.

Nello specifico, è stata svolta un'attività di rilevazione da parte del Responsabile PCT. Ove per processo deve intendersi l'insieme delle attività che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'ente.

Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni, così come riportate nell'allegato 2 del Piano nazionale anticorruzione sono le seguenti:

A. Processi finalizzati all'**acquisizione e alla progressione del personale e conferimento incarichi di collaborazione;**

	B. Processi finalizzati all' affidamento di lavori, servizi e forniture	
	nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o van-	
	taggio pubblici disciplinato dal vigente Codice dei Contratti Pub-	
	blici;	
	C. Processi finalizzati ad ampliare la sfera giuridica dei destinatari	
	privi e/o con effetto economico diretto ed immediato per il de-	
	stinatario.	
	D. Processi finalizzati alle attività istituzionali e peculiari degli Or-	
	gani e Organismi consiliari.	
	E. Processi finalizzati alle attività di amministrazione e contabilità;	
	F. Processi finalizzati alle attività di amministrazione e gestione	
	degli Albi;	
	G. Processi finalizzati alle procedure disciplinari a carico degli	
	iscritti	
	H. Processi finalizzati alla gestione degli eventi ECM	
	**	
	Come riportato nell'aggiornamento del PNA, vengono denominate	
	" <i>aree generali</i> ", tutte quelle riconducibili ad aree con alto livello di	
	probabilità di eventi rischiosi che risultano, oltre alle " <i>aree obbligato-</i>	
	<i>rie</i> ", quelle relative allo svolgimento di attività di:	
	- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	
	- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	
	- incarichi e nomine;	
	- affari legali e contenzioso.	
	Con specifico riguardo alle aree di rischio specifiche degli ordini	

professionali il PNA ha individuato tre macro-aree di rischio specifiche.

I. *formazione professionale continua (ECM);*

II. *indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi e commissioni.*

2.1 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA:

EDUCAZIONE CONTINUA NELLE PROFESSIONI SANITARIE

La fonte di disciplina della formazione professionale continua è il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale emanato dai singoli Consigli nazionali ex art. 7, co. 3, d.p.r. 137/2012 ed eventuali linee di indirizzo/linee guida per l'applicazione dello stesso.

Per il trattamento di questa specifica area di rischio, si è concentrata l'attenzione sulla corretta identificazione dei processi e sulla corrispondente individuazione del rischio e delle connesse misure di prevenzione, di cui si riporta un elenco esemplificativo. In particolare ci si è soffermati sui seguenti processi rilevanti:

- esame e valutazione, da parte del Ministero della Salute, Agenas, Consigli nazionali, della domanda di autorizzazione degli "enti terzi" diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, d.p.r. 137/2012);

- esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;

- vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da parte dei Consigli nazionali o dagli ordini e collegi territoriali;
- organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio nazionale e degli ordini e collegi territoriali.

Possibili eventi rischiosi:

- alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;
- mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;
- mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione;
- inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio nazionale e/o degli ordini e collegi territoriali.

Possibili misure

- controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;
- introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi dei Consigli nazionali e degli ordini e colle-

gi professionali, preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento e degli eventuali costi sostenuti;

- controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.

2.2 ADOZIONE DI PARERI DI CONGRUITÀ SUI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

La fonte della disciplina di questa attività è contenuta nell'art. 5, n. 3), legge 24 giugno 1923 n. 1395, nell'art. 636 c.p.c. e nell'art. 2233 c.c.

Nonostante l'abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del d.l. 1/2012 (come convertito dalla l. 27/2012), sussiste ancora la facoltà dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla «liquidazione di onorari e spese» relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento.

Il parere di congruità resta, quindi, necessario per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento "monitorio" della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell'art. 2233 c.c..

Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura ammini-

strativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Pertanto, nell'eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte degli ordini o collegi territoriali, possono essere considerati i seguenti eventi rischiosi e misure preventive:

Possibili eventi rischiosi

- incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
- effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
- valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

Possibili misure

- necessità di un regolamento interno in coerenza con la l. 241/1990, peraltro, già adottato, in base all'autonomia organizzativa degli enti, con delibera del Consiglio Direttivo del 19.11.18, che disciplina la previsione di: a) Commissioni da istituire per le valutazioni di congruità; b) specifici requisiti in capo ai componenti da nominare nelle Commissioni; c) modalità di funzionamento delle Commissioni;
- rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;
- organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia

di tutela della riservatezza dei dati personali.

2.3 INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI

L'area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui gli Ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.

I possibili eventi rischiosi individuati dall'Autorità nel PNA 2016 attingono principalmente alla nomina di professionisti - da parte dell'Ordine o collegio incaricato - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'Ordine o collegio incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.

L'Ordine, per la sua stessa area di competenza, non è particolarmente coinvolti da tale area di rischio, a differenza di Ordini rappresentativi di altre professioni. Non è stato quindi necessario adottare in uno specifico documento le misure suggerite, quale ad esempio la definizione di criteri di selezione di candidati, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di professionisti (come avviene per la nomina dei componenti delle

commissioni di collaudo, in altri ordini professionali) ovvero la pubblicazione di liste on-line o ricorrendo a procedure di selezione ad evidenza pubblica.

L'adozione di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi o la rotazione dei soggetti da nominare, frutto comunque di valutazioni collegiali, costituiscono già patrimonio dell'Ordine, insieme alla verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e a misure di trasparenza sui compensi.

3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO

Successivamente alla mappatura dei processi, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ha proceduto ad effettuare la valutazione del rischio per ciascun processo mappato.

Per valutazione del rischio, si intende il processo di:

- identificazione degli eventi rischiosi;
- analisi del rischio;
- ponderazione del rischio.

L'attività di identificazione si caratterizza nella ricerca, nel riconoscimento e nell'indicazione dei possibili rischi di corruzione per ciascun processo individuato o sua fase, considerando le specificità dei medesimi, il contesto esterno ed interno dell'ente e le risorse coinvolte.

La successiva analisi del rischio ha come obiettivo quello di consentire di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente e di individuare il livello di

esposizione al rischio delle attività e dei relativi processi. Tanto al fine di:

a) comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le migliori modalità per prevenirli (creando i presupposti per l'individuazione delle misure di prevenzione più idonee);

b) definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei processi.

Infine, il processo di ponderazione del rischio consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento, tenendo conto degli obiettivi della ente e del contesto in cui la stessa opera.

Nello specifico, in esito alla fase di mappatura, tenuto conto della complessità del processo e del suo impatto organizzativo-economico nella realtà ordinistica ed anche del contesto esterno, è stato possibile stilare un elenco delle attività potenzialmente a rischio e l'individuazione per ciascun processo delle attività stesse, delle responsabilità e delle strutture organizzative che intervengono. Tale elenco definisce il contesto entro cui sono stati sviluppati i successivi passi della valutazione del rischio.

Come riportato nell'Aggiornamento 2015 del PNA, per comprendere le cause e il livello di rischio, si è seguito un approccio basato su:

- dati oggettivi (dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti; ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici; procedimenti aperti per respon-

sabilità amministrativo/contabile; eventuali segnalazioni pervenute;

- dati di natura percettiva (rilevati attraverso valutazioni espresse dai soggetti interessati, con interviste o focus group), al fine di reperire informazioni o opinioni, da parte dei soggetti competenti sui rispettivi processi.

**

In conformità alle indicazioni desumibili dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione e suo aggiornamento 2015 (ispirato al principio della "prudenza"), nel presente Piano sono stati sottoposti al trattamento del rischio tutti i processi caratterizzati da un livello di rischio alto o medio (le attività c.d. più sensibili), nonché altri processi critici il cui livello di rischio si è rivelato, ad un esame più approfondito, essere basso.

Le attività sensibili rilevate, oggetto di specifica analisi, e i risultati finali della fase di valutazione del rischio sono riportati nelle Schede di rischio allegate al PTPC.

4. TRATTAMENTO DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO

La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi emersi attraverso l'individuazione di apposite misure di prevenzione e contrasto, progettate e pianificate a seconda delle priorità rilevate in sede di valutazione degli eventi rischiosi e delle risorse a disposizione, tenendo

conto della capacità reale dell'ente di attuarle nella fase di controllo e di monitoraggio.

Le misure previste dal PNA e dal suo aggiornamento sono classificabili in **"misure obbligatorie"** (la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative) e **"misure ulteriori"** (eventuali misure aggiuntive inserite nei PTPC, individuate autonomamente da ciascuna amministrazione o ente, realmente congrue e utili rispetto ai rischi propri di ogni contesto); le misure sono inoltre distinte in **"misure generali"** (che incidono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull'intera amministrazione o ente) e **"misure specifiche"** (che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio).

Come specificato nell'Aggiornamento 2015 del PNA, l'identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere ai seguenti requisiti:

1. Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio.
2. Sostenibilità economica e organizzativa delle misure.
3. Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

L'individuazione e la valutazione della congruità delle misure è stata effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Per ciascuna misura sono stati evidenziati:

- la tempistica di attuazione delle misure da attivare;
- i responsabili, cioè gli uffici destinati all'attuazione della misura;
- gli indicatori di monitoraggio.

Tale metodo di strutturazione delle misure e l'utilizzo degli indicatori rende possibile l'azione di monitoraggio del Piano (ossia la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e l'eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione), presupposto basilare per migliorarne in sede di aggiornamento la formalizzazione e l'efficacia.

5. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ED IL TRATTAMENTO:

LE SEMPLIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA DELIB. ANAC N. 777/21

In una logica di semplificazione e di minor aggravamento degli enti, specie di quelli con ridotte dimensioni organizzative, l'Autorità ha valutato di intervenire sull'applicazione della normativa con particolare riferimento alla predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza. A tal fine, vista altresì l'opportunità di adeguarsi ai principi ispiratori delle recenti riforme del nostro ordinamento giuridico, orientate anch'esse a una maggiore semplificazione degli oneri in capo a pubbliche amministrazioni ed enti, l'Autorità ha ritenuto di utilizzare la soglia dimensionale del numero di dipendenti, inferiore a cinquanta, per individuare gli ordini e i collegi professionali cui sono applicabili le indicazioni seguenti. Ciò nella consapevolezza che in tal modo ci si rivolge alla maggior parte di detti enti.

In particolare si ritiene che gli ordini e i collegi professionali con meno di cinquanta dipendenti possano:

a) ferma restando la durata triennale del PTPCT, stabilita dalla legge, adottare il PTPCT e, nell'arco del triennio, confermare annualmente, con apposito atto, il Piano in vigore, in analogia con la semplificazione già prevista per i piccoli comuni. Tale facoltà è ammessa in assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse nel corso dell'ultimo anno, ovvero modifica degli obiettivi strategici in un'ottica di incremento e protezione del valore pubblico;

b) nell'identificare le aree a rischio corruttivo, limitarsi a considerare quelle espressamente previste dal legislatore all'art. 1, co. 16, l. 190/2012 [a) autorizzazione/concessione; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; d) concorsi e prove selettive] e un numero ridotto di altre aree ritenute di maggiore significatività ai fini della prevenzione della corruzione, come, ad esempio, le tre aree specifiche indicate nell'Approfondimento III *"Ordini e collegi professionali"*, § 2, contenuto nella Parte speciale del PNA 2016, individuate a seguito del confronto avuto con rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali. Si tratta, come già sopra rilevato, delle aree relative alla formazione professionale continua, al rilascio di pareri di congruità, all'indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici. Considerato, tuttavia, che le attività svolte dagli ordini e collegi professionali sono eterogenee, ciascun ente, nell'individuare le aree a rischio specifico, tiene naturalmente conto di quelle che

afferiscono alle funzioni di propria competenza;

c) nella programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, specificare chiaramente, per ogni misura, solo alcuni elementi: il soggetto responsabile dell'attuazione, i termini entro cui attuare la misura, la previsione e i tempi del monitoraggio sull'attuazione della stessa.

SEZIONE III

MISURE GENERALI PER PREVENIRE O RIDURRE IL RISCHIO CORRUZIONE

1.TRASPARENZA E INTEGRITÀ: PROGRAMMA TRIENNALE

La trasparenza è uno strumento volto ad assicurare l'attuazione dei principi costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle P.A., così come sanciti dall'art. 97 della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate in generale dalle stesse amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione che ha trovato la sua ultima definizione nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che organizza e riordina una serie di principi già codificati in precedenza, introducendone al contempo di nuovi.

Si garantisce, infatti, al cittadino, ovvero, agli iscritti il diritto di prendere visione degli atti di un procedimento condizionando di fatto l'intera attività amministrativa che deve ispirarsi al principio di trasparenza, inteso come accessibilità agli atti sui quali la P.A. si basa per assumere una determinata posizione.

Si sancisce, inoltre, il diritto di accesso, inteso come potere/diritto degli interessati di richiedere, prendere visione ed, eventualmente, ottenere, ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90, copia dei documenti amministrativi.

L'operazione trasparenza avviata nel giugno del 2008 attraverso la pubblicazione dei dati dirigenziali e degli incarichi in atto presso il Ministero della P.A. e Innovazione, si impone ancor meglio con la

Legge 69/2009 ove tutte le P.A. debbono rendere note, attraverso i propri siti internet, informazioni relative ai dirigenti (C.V., dati retributivi, recapiti istituzionali) e i tassi di assenza e presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio dirigenziale.

La prima affermazione della pubblicità come esemplificazione della trasparenza è il D.lgs. n. 150/2009, in attuazione di una delega di riforma della P.A. data al governo con la legge 15/2009. Nel Decreto 150 (c.d. Decreto Brunetta), la trasparenza diventa un principio amministrativo di *"accessibilità totale"*.

Con la approvazione della Legge 190 del 2012 viene istituito il primo vero provvedimento di riordino degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A. e vengono introdotte alcune sanzioni per il mancato rispetto di quei vincoli.

La trasparenza ha trovato la sua ultima definizione nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che, naturale completamento della Legge 190/2012 sulla repressione della corruzione, organizza e riordina una serie di principi già codificati in precedenza, introducendone al contempo di nuovi e esplicitando il significato della trasparenza quale *"accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*.

Il D.Lgs. n. 33/2013, intendendo per trasparenza proprio *"l'accessibilità per via telematica, da parte dell'utenza interna ed esterna, ad ogni aspetto rilevante per valutare l'operato della società"*, si volge

ad assicurare l'accesso da parte dei cittadini alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle P.A. e, attraverso le Deliberazioni ed indicazioni dell'ANAC del 2015, anche delle società controllate da Enti Pubblici.

Tale decreto ha introdotto, inoltre, l'istituto *"dell'accesso civico"* che prevede l'obbligo per i destinatari di tali disposizioni di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati, attribuendo allo stesso tempo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi qualora ne sia stata omessa la loro pubblicazione.

Ne consegue, pertanto, che l'Ordine, in ragione delle argomentazioni meglio sopra specificate e dei provvedimenti prefati, è tenuta al pieno rispetto degli adempimenti previsti dal D.lgs. 33/2013.

In tale contesto, così come prescritto dalla normativa vigente, per l'attuazione della disciplina della trasparenza è prevista l'adozione di uno strumento, il Programma per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.), di cui la presente sotto-sezione del Piano anticorruzione ne costituisce espressione.

Il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del P.T.T.I. sono disciplinate dalle delibere ANAC. n. 105/2010, n. 2/2012; dalla delibera n. 50/2013. E, da ultimo dalla deliberazione n° 777/2021 che ha ridefinito, proprio con riferimento agli Ordini professionali, il perimetro operativo degli obblighi di pubblicazione differenziandoli rispetto alla disciplina generale con la previsione di introdurre notevoli semplificazioni con espresso riferimento a:

1. Rilevazione della *"non compatibilità"* di alcuni obblighi di pubbli-

	cazione, con esclusione quindi dell'obbligo di pubblicare alcuni	
	dati;	
	2. Revisione dei termini di aggiornamento. In particolare, i termini di	
	aggiornamento sono stati rivisti ed ampliati per la pubblicazione	
	di alcuni dati.	
	3. Assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione mediante rinvio	
	con collegamento ipertestuale ad altri documenti, di contenuto	
	analogo;	
	4. Riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare, ai fini	
	della semplificazione delle modalità attuative;	
	5. Assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli ordini e col-	
	legi territoriali da parte di quelli nazionali:	

	Il Programma per la trasparenza ha validità triennale, è adottato en-	
	tro le medesime tempistiche e con le stesse modalità previste dal	
	Piano anticorruzione ed è soggetto ad aggiornamento annuale da	
	parte dell'Organo Amministrativo, su proposta del Responsabile per	
	la trasparenza.	
	L'Ordine ha già profuso un forte impegno sul piano, dell'informazio-	
	ne e della trasparenza per garantire la massima conoscenza e diffu-	
	sione delle attività, degli atti e dei provvedimenti.	
	In tal senso, nell'attivare un'apposita sezione del sito internet istitu-	
	zionale denominata "Amministrazione Trasparente", sta provvedendo	
	ad aggiornare tutti i dati secondo i dettami e le informazioni previsti	
	dal D.Lgs. n. 33/2013, con la periodicità richiesta dalla normativa vi-	

gente e, comunque, in base al principio della tempestività.

La pubblicazione dei dati sul sito istituzionale da un lato consente a tutti i cittadini un'effettiva conoscenza dell'azione posta in essere dai destinatari delle disposizioni sulla trasparenza al fine di sollecitare ed agevolare la modalità di partecipazione e coinvolgimento dell'intera collettività; dall'altro evidenzia il raggiungimento degli obiettivi da parte dell'Ordine professionale.

Il presente programma, in fase di prima applicazione, delinea le azioni che saranno svolte dall'ente in osservanza della normativa vigente, al fine di garantire i principi di massima trasparenza e integrità.

2. PERCORSO METODOLOGICO E

ORGANIGRAMMA DELLA TRASPARENZA

Per consentire un'applicata metodologia sui dettami normativi della trasparenza il Responsabile della trasparenza (RT) ed il consulente incaricato stanno svolgendo presso gli Uffici un'attività di formazione illustrativa della struttura della sezione del sito internet aziendale "*Amministrazione trasparente*", evidenziando per quali specifiche sotto-sezioni fosse richiesto un contributo in virtù dello ruolo rivestito.

Sarà richiesto ai suddetti soggetti di esibire i documenti che rispondono alle richieste di legge o, in alternativa, i documenti dai quali desumere le informazioni da pubblicare. Sono state, inoltre, illustrate

le specifiche responsabilità in relazione alla pubblicazione degli atti, nonché la responsabilità del RT rispetto alla vigilanza sull'assolvimento degli obblighi di legge.

Si sono infine analizzate le possibili alternative, tecnico-informatiche e organizzative, per la corretta gestione e tempistica della pubblicazione dei dati e documenti, anche mediante la definizione di uno specifico sistema di "alert".

A seguito delle indicate attività formative ed informative e dei principali temi e criticità emersi, attraverso i "focus group" organizzati, nel solco tracciato dal PNA, gli incontri effettuati hanno evidenziato gli "oneri di partecipazione" agli adempimenti in materia di trasparenza gravanti sul RT nella sua funzione di vigilanza e controllo. Il tutto secondo le seguenti direttrici:

- identificazione degli effettivi contenuti da inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" in coerenza con le attività svolte dall'ordine (in quanto l'obbligo di utilizzare una struttura identica a quella di cui all'Allegato del D.lgs. 33/2013 non comporta in automatico l'obbligo di inserire informazioni in tutte le "sotto-sezioni" quando le stesse non siano compatibili con le attività svolte e lo status giuridico dell'ordine);

- Identificazione degli specifici documenti e/o informazioni da pubblicare da parte di ogni Organo o Direzione organizzativa, nonché degli strumenti tecnici e organizzativi finalizzati a consentire la corretta implementazione degli obblighi in materia di trasparenza.

**

Il principale soggetto coinvolto nell'attuazione degli adempimenti in materia di pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale, tenuto pertanto ad assicurarne la loro regolarità e tempestività, è il Responsabile della Trasparenza, che coincide con il Responsabile della prevenzione della corruzione e i cui compiti sono i seguenti:

- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando all'Organo amministrativo e agli altri organi competenti i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti;
- individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge idonei a prevenire il rischio di corruzione nelle aree a maggior rischio;
- controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico il cui Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione "Accesso Civico".

Il Responsabile della trasparenza potrà avvalersi, inoltre, di una serie di referenti all'interno dell'ente, meglio definiti nel paragrafo successivo, con l'obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e all'aggiornamento dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

3. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

E MISURE ORGANIZZATIVE

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza, come già menzionato, è stata predisposta nel sito istituzionale, la sezione "Amministrazione trasparente", contenenti dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria previste dal citato decreto.

Per assicurare il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e tenuto conto delle ricadute in termini di responsabilità in caso di inadempimenti, il Responsabile della trasparenza in accordo con i soggetti onerati ha indicato la risorsa interna dell'Ordine che individua i profili di accesso, con le connesse responsabilità, in ordine alla elaborazione, trasmissione, pubblicazione e monitoraggio dei dati su "Amministrazione Trasparente". In particolare nel suddetto saranno individuati i suddetti profili:

1. l'**amministratore** che crea, aggiorna, disattiva le utenze e, per ciascuna di esse, abilita gli accessi necessari alle funzionalità richieste;

2. i **referenti** dei soggetti onerati (e da essi individuati) che per loro conto inseriscono, integrano, aggiornano e/o modificano i documenti e i dati relativi alle sottosezioni di propria competenza e sono responsabili dei connessi contenuti e dei relativi tempi di pubblicazione;

3. il **responsabile della pubblicazione** che segnala, a seguito di costante monitoraggio, eventuali inadempienze o ritardi da parte dei

referenti al Responsabile della trasparenza per i dovuti atti conseguenti.

Il Responsabile della trasparenza, nell'adempimento di tale prescrizione normativa, procederà ad una prima pubblicazione di tutti quei dati e di tutte quelle informazioni relativi a specifici aspetti dell'attività (quali i dati ex art. 1, c. 32 della l. 190/2012) o concernenti l'organo amministrativo o l'organizzazione (quali possono essere i dati di cui agli artt. 14 e 15 del D.lgs. 33/2013) e successivamente, alla pubblicazione delle ulteriori informazioni per le quali è previsto uno specifico obbligo di legge al fine di conformarsi pienamente alle disposizioni di cui alla normativa vigente.

Per le sezioni ritenute, da un punto di vista soggettivo, non di pertinenza dell'Ordine in quanto per loro natura non concernono le attività dell'Ente ovvero esulano dalla sua competenza, si è dato atto che l'obbligo di pubblicazione non è applicabile, sia sul sito istituzionale, nelle specifiche sottosezioni dell'area tematica Amministrazione trasparente.

I dati e le informazioni saranno pubblicati secondo le indicazioni e specifiche scadenze di aggiornamento contenute nella Deliberazione n° 777/2021 e, più in particolare, nell'allegato n°2 alla detta deliberazione.

Il concetto di tempestività è interpretato in relazione al contenuto dell'allegato 2 sopra richiamato ed ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la propo-

sizione di eventuali ricorsi.

La pubblicazione dei dati è effettuata di norma entro 15 giorni dall'adozione del provvedimento relativo all'atto oggetto di pubblicazione, mentre l'aggiornamento deve essere effettuato con la cadenza definita nel predetto allegato.

Il principio generale della trasparenza inteso come "accessibilità totale" implica che i destinatari di tali disposizioni pubblichino e rendano disponibili informazioni aggiuntive oltre a quelle obbligatorie nel pieno rispetto dei termini prescritti per legge.

4. PROCEDURE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ E LA TEMPESTIVITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI

Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, il RPCT ha manifestato l'esigenza di implementare un sistema informatizzato che preveda i seguenti presidi:

i. caricamento matrice adempimenti/soggetti;

ii. cronogramma per adempimenti a scadenza fissa e memo periodico per adempimenti al verificarsi di determinati eventi;

iii. sistema di alert per le scadenze di cui al punto precedente con avviso al process owner (i soggetti onerati), al responsabile per la pubblicazione ed al RPCT;

iv. sistema di registrazione dell'avvenuto invio dei flussi informativi derivanti dagli adempimenti;

v. sistema di conferma dell'avvenuto/non avvenuto adempimento al

fine di consentire al responsabile per la pubblicazione ed al RPCT la vigilanza sul sistema;

vi. sistemi di segnalazione.

Nello specifico, per quanto attiene tutti i documenti, i dati e le informazioni soggetti ad obbligo di pubblicazione, questi verranno gestiti e trattati dagli operatori di protocollo che, attraverso l'operazione di classificazione disponibile in fase di protocollazione (e/o in fasi successive), attiveranno un processo automatico di monitoraggio per il completamento delle attività di pubblicazione sul portale della trasparenza.

I suddetti documenti, dati e informazioni, opportunamente trattati dai *process owner* ed eventualmente protocollati, verranno resi disponibili alla pubblicazione al termine di un iter procedurale preventivamente definito sulla base dell'analisi dei processi documentali coinvolti.

5. MISURE DI MONITORAGGIO E DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal Responsabile della Trasparenza con cadenza semestrale.

Il Responsabile della Trasparenza metterà in atto le misure di controllo, monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti, predisponendo una pianificazione delle verifiche in-

terne.

Tali controlli si potranno realizzare attraverso i seguenti strumenti:

- verifiche periodiche, calendarizzate annualmente in un apposito programma;
- accertamenti a campione;
- verifiche puntuali, in funzione di specifiche esigenze emerse.

6. MISURE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO

L'accesso civico, introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le amministrazioni abbiano omesso di pubblicare, pur avendone l'obbligo ai sensi del medesimo decreto (distinto dall'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli art.22 e seguenti della legge 241/1990).

La richiesta di accesso civico non deve essere motivata o sostenuta da un interesse qualificato, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza dell'amministrazione.

L'Ordine al fine di consentire ai cittadini l'effettivo esercizio di tale istituto, pubblicherà nella sezione "Amministrazione trasparente" le modalità e gli indirizzi di posta ordinaria, elettronica e PEC cui inoltrare le richieste di accesso.

Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposi-

	zioni normative, di pertinenza dell'Ente, qualora la stessa ne abbia	
	omesso la pubblicazione.	
	Il Responsabile della Trasparenza ha il compito di pronunciarsi in or-	
	dine alla richiesta di accesso civico ed è tenuto a controllare ed assi-	
	curare la sua regolare attuazione.	
	Nello specifico, il Responsabile della Trasparenza, entro trenta giorni	
	dal ricevimento della richiesta, verificata la sussistenza dell'obbligo,	
	procede alla pubblicazione nel sito istituzionale, in apposita sottose-	
	zione di "Amministrazione Trasparente", del dato omesso e lo tra-	
	smette contestualmente al richiedente, ovvero, comunica al mede-	
	simo l'avvenuta pubblicazione e indica il collegamento ipertestuale	
	al dato richiesto.	
	Qualora invece l'informazione o il dato è già pubblicato in " Ammini-	
	strazione Trasparente" nel rispetto della normativa vigente, il Re-	
	sponsabile della Trasparenza provvede a specificare al richiedente il	
	relativo collegamento ipertestuale.	
	Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico	
	connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richie-	
	dente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta	
	giorni dalla conoscenza della decisione dell'ente o dalla formazione	
	del silenzio.	
	La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2	
	luglio 2010, n. 104.	
	L'Ordine professionale, al fine di meglio disciplinare tale istituto, po-	
	trà dotarsi di un apposito Regolamento per la disciplina dell'istituto	

dell'accesso civico, di cui provvederà a darne pubblicazione sul sito istituzionale.

7. ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTI DI INTERESSE

Tutti i dipendenti, i collaboratori esterni e i consulenti devono, nei loro rapporti esterni con clienti, fornitori, contraenti e concorrenti, comunque curare gli interessi dell'ente rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non patrimoniale.

I dipendenti destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione devono astenersi da quella attività, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale.

Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un dipendente, collaboratore esterno o consulente e altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa risultare di pregiudizio.

I conflitti di interesse devono essere resi noti con immediatezza, con dichiarazione scritta da inviarsi al proprio Responsabile della prevenzione della corruzione.

8. INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI

La materia della incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi è disciplinata, com'è noto, dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, emanato in attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 190/2012 (*"Disposizioni in materia di inconferibilità incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*).

Il Responsabile PCT verifica che siano rispettate le disposizioni del decreto in esame, segnalando i casi di possibile violazione all'ANAC.

Pertanto, a partire dall'approvazione del presente piano, il Responsabile PCT verifica l'insussistenza di ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali ove previsti ai sensi del d.lgs. n. 39 del 2013.

L'accertamento avviene al momento del conferimento dell'incarico mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato allegata all'atto di conferimento pubblicato sulla sezione del sito istituzionale Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile PCT verifica periodicamente la sussistenza di situazioni di incompatibilità, contesta all'interessato l'incompatibilità eventualmente emersa nel corso del rapporto e vigila affinché siano adottate le misure conseguenti.

Pertanto, il Responsabile della prevenzione della corruzione quale misura ulteriore tesa a prevenire le cause di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/13 elabora un piano di

verifiche sistematiche sulle dichiarazioni rese dai dirigenti tese a riscontrare, da un lato, la veridicità delle dichiarazioni di incompatibilità rese e dall'altro, a svolgere verifiche sull'insussistenza di cause di inconferibilità al verificarsi dell'evento.

9. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA LE SEGNALAZIONI DI ILLECITO (C.D. WHISTLEBLOWER)

Il dipendente che riferisce al proprio responsabile di posizione organizzativa sovraordinato condotte che presume illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Le segnalazioni saranno valutate dal responsabile e qualora questi ritenga che le stesse abbiano rilevanza disciplinare, procederà secondo la normativa vigente.

Nel caso in cui il Responsabile per la prevenzione della corruzione, nell'esercizio delle funzioni attribuite con il presente Piano, venga a conoscenza di fatti che possano presentare una rilevanza disciplinare, dovrà darne informazione al superiore gerarchico della Direzione presso cui presta servizio il dipendente che potrebbe essere coinvolto; il responsabile procederà quindi con le modalità sopra descritte.

In sede di procedimento disciplinare a carico dell'eventuale respon-

sabile del fatto illecito, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, senza il suo consenso, a condizione che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità del segnalante potrà essere rivelata ove la sua conoscenza sia indispensabile per la difesa dell'incolpato.

Ai fini del rispetto dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, come novellato dall'art. 51 della legge n. 190/2012, il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve informare prontamente dell'accaduto il Responsabile di prevenzione della corruzione all'indirizzo di posta elettronica indicato nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente".

Quest'ultimo valuterà se sono presenti gli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al Presidente e/o al Rappresentante legale pro-tempore dell'Ordine, che valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

10. SISTEMA DISCIPLINARE

Oltre alle sanzioni di cui alla legge 190/2012, sono da considerare anche quelle previste nel sistema sanzionatorio dell'ordine e nel CCNL di comparto, dipendenti enti pubblici non economici, nonché,

in tema di corruzione, quelle contemplate dal Codice Penale (artt. 317, concussione; 318, corruzione per l'esercizio della funzione; 319-
quater, induzione indebita a dare o promettere utilità; 346-bis, traffi-
ci di influenze illecite) e dal Codice Civile (art. 2635, corruzione fra
privati).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito d'un
eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta im-
poste dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia in-
dipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano de-
terminare.

SEZIONE IV

MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

ATTUAZIONE DELLE MISURE ED OBBLIGHI FORMATIVI

1. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

E MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

Il monitoraggio sulla tenuta ed adeguatezza del Piano e sull'attuazione delle misure in esso previste viene attuato da parte del Responsabile PCT.

In particolare questi provvede a svolgere:

A. Monitoraggio sull'attuazione del Piano e delle specifiche misure in esso previste sulla base del percorso di valutazione del rischio e dei relativi indicatori così come previsto nelle Schede di rischio di cui all'Allegato A al presente Piano:

- In fase di prima adozione del Piano, traduzione delle misure previste nelle Schede in specifiche azioni quali esplicitazione di presidi esistenti (ulteriori rispetto a quelli già identificati nelle Schede), introduzione di controlli, adozione di procedure o modifiche di procedure esistenti, completi degli indicatori di raggiungimento (es. estremi procedure ufficialmente adottate, numero di controlli effettuati) - Monitoraggio trimestrale con completamento attività entro il primo semestre del 2020

- Adozione delle misure/azioni previste nelle Schede di rischio, da intendersi come conformità agli indicatori di cui al punto precedente - Monitoraggio trimestrale con completamento attività en-

	tro il primo semestre del 2019.	
	- Verifiche e controlli a campione sulle ulteriori misure quali ad esempio il dovere di astensione in caso di conflitto di interesse, nonché confluenza dei controlli sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al PTTI.	
	- Verifiche e controlli semestrali sulla veridicità dei flussi di informazioni al Responsabile PCT con riferimento agli indicatori di rischio esplicitati nelle Schede di rischio (es. numero affidamenti diretti e ammontare complessivo).	
	B. Monitoraggio almeno annuale sulla generale tenuta del Piano in termini di identificazione delle aree sensibili e strategie per la gestione del rischio in tali aree. Nelle more che l'Autorità elabori e fornisca elementi di supporto metodologico al riguardo (cfr. Aggiornamento PNA 2015), per la valutazione dell'efficacia delle misure verranno adottati degli strumenti che terranno conto dei seguenti parametri:	
	- Analisi delle variazioni nell'organizzazione dell'Ente	
	- Analisi delle segnalazioni ricevute dal Responsabile PCT	
	- Analisi dei dati derivanti dagli indicatori di rischio, da valutarsi sulla base delle serie storiche degli ultimi tre anni nonché dal grado di raggiungimento delle azioni previste nelle Schede di rischio	
	- Analisi di eventuali contestazioni riguardanti l'Ordine	
	- Eventuali analisi derivanti dall'attività di mappatura esterna o da informazioni sul contesto esterno.	
	Il conseguente aggiornamento del presente Piano avviene con ca-	

	denza annuale e riguarda i contenuti di seguito indicati:	
	- individuazione dei processi a rischio;	
	- individuazione, per ciascun processo, dei possibili rischi;	
	- individuazione, per ciascun processo, delle azioni di prevenzione;	
	- ogni altro contenuto individuato dal Responsabile PCT.	
	L'aggiornamento può avvenire anche in corso d'anno, qualora reso	
	necessario da eventuali adeguamenti a disposizioni normative, dalla	
	riorganizzazione di processi o funzioni o da altre circostanze ritenute	
	rilevanti dal Responsabile PCT.	
	Contestualmente, per quanto attiene al monitoraggio delle misure, è	
	in fase di predisposizione uno strumento di programmazione opera-	
	tiva che garantisca al Responsabile PCT il controllo ed il monitorag-	
	gio dell'effettiva attuazione delle misure stesse attraverso l'analisi	
	degli indicatori associati a ciascuna misura.	
	Ai sensi dell'art. 1, c. 14, della legge 190/2012, il Responsabile della	
	prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno è	
	tenuto a redigere una relazione sull'attività svolta nell'ambito della	
	prevenzione e contrasto della corruzione. Tuttavia, per l'anno in cor-	
	so, con comunicato del Presidente 11 dicembre 2017, l'Autorità ha	
	valutato opportuno prorogare al 31 gennaio 2018 il termine ultimo	
	per la predisposizione e la pubblicazione della suddetta Relazione	
	annuale.	
	La Relazione viene trasmessa all'Organo di indirizzo politico e pub-	
	blicata sul sito web istituzionale della ente nella sezione "Ammini-	
	strazione Trasparente".	

Tale documento, con le modalità previste da ANAC, contiene la reportistica delle misure anticorruzione come individuate nel Piano Nazionale Anticorruzione e nella Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015 nonché le considerazioni sull'efficacia delle previsioni del PTPC e le eventuali proposte di modifica.

Qualora l'Organo di indirizzo politico lo richieda oppure il Responsabile stesso lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce direttamente sull'attività svolta.

Per quanto concerne il collegamento del presente PTPC con la valutazione della performance e la distribuzione dei premi al personale, ad oggi, l'ordine non dispone di un Piano della performance, in quanto non soggetta a tale obbligo.

Tuttavia, la ente predisporrà annualmente i documenti programmatici e di controllo riguardanti gli obiettivi per il premio di produzione, oggetto della contrattazione, rendendo disponibili i criteri di distribuzione dei premi al personale e l'ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti annualmente (ai sensi dell'art. 20, d.lgs. 33/2013).

2. FORMAZIONE

In adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente, già dal 2018 sono stati previsti specifici protocolli diretti a programmare un'adeguata attività di formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (nel rispetto delle norme in ambito privacy e compliance) e strutturati sui due livelli di seguito indicati:

1. livello specifico, rivolto al Responsabile PCT, nonché ai Referenti al fine di responsabilizzare tutte le figure aziendali che operano nei settori a maggior rischio di corruzione sulle innovazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa;
2. livello generale, rivolto a tutto il personale al fine di assicurare le conoscenze di base sul tema.